

REGOLAMENTO di POLIZIA URBANA

**(AMBITO DI APPLICAZIONE LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 6 DEL
02/02/2010 “TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI
IN MATERIA DI COMMERCIO E FIERE”)**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 08.02.2017

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina della polizia urbana.
- Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia Urbana.
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Autorizzazioni, concessioni. Regime generale degli atti di assenso.
- Art. 5 Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi.
- Art. 6 Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo.
- Art. 7 Pubblicità del Regolamento.

TITOLO II – DEL SUOLO PUBBLICO

- Art. 8 Inquinamento atmosferico e delle acque.
- Art. 9 Occupazione di suolo pubblico.
- Art. 10 Modalità per il carico e lo scarico delle merci.
- Art. 11 Scarico di rottami e di detriti.
- Art. 12 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica.
- Art. 13 Installazione di tende solari.
- Art. 14 Installazione di vetrine.
- Art. 15 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei Negozi.
- Art. 16 Commercio su aree pubbliche.
- Art. 17 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree Pubbliche.
- Art. 18 Installazioni di chioschi ed edicole.
- Art. 19 Collocamento di condutture.

TITOLO III - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

- Art. 20 Disposizioni di carattere generale.
- Art. 21 Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi.
- Art. 22 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree Pubbliche.
- Art. 23 Trasporto di materiale di facile dispersione.
- Art. 24 Sgombero della neve.

TITOLO IV – ESTETICA E DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 25 Manutenzione degli edifici.
- Art. 26 Cura delle siepi e delle piante.
- Art. 27 Collocamento di cartelli ed iscrizioni.
- Art. 28 Collocamento di targhe o lapidi commemorative.

- Art. 29 Ornamento esterno ai fabbricati.
- Art. 30 Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni.
- Art. 31 Battitura di panni e tappeti.
- Art. 32 Pattumiere e recipienti con rifiuti.
- Art. 33 Terreni confinanti con il suolo pubblico.

TITOLO V - QUIETE PUBBLICA

- Art. 34 Inquinamento acustico.
- Art. 35 Norme e orari per le attività rumorose.
- Art. 36 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni.
- Art. 37 Rumori fastidiosi.
- Art. 38 Sale da ballo, cinema, ritrovi e palestre.
- Art. 39 Venditori e suonatori ambulanti.
- Art. 40 Rumori nei locali pubblici e privati.
- Art. 41 Carico e scarico di merci che causano rumori.
- Art. 42 Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili.

TITOLO VI - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

- Art. 43 Circolazione di animali.
- Art. 44 Diritti degli animali – maltrattamento.
- Art. 45 Custodia dei cani e degli animali.
- Art. 46 Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- Art. 47 Imbrattamento causato dalle deiezioni.
- Art. 48 Divieti.
- Art. 49 Norme di rinvio.

TITOLO VII. – DIVIETI

- Art. 50 Divieto di giuochi su suolo pubblico.
- Art. 51 Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli su area pubblica.
- Art. 52 Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili.
- Art. 53 Materiale maleodorante.
- Art. 54 Giardini e parchi pubblici divieti e limitazioni.
- Art. 55 Giardini e parchi pubblici ulteriori divieti.
- Art. 56 Vasche e fontane.
- Art. 57 Atti contrari alla nettezza del suolo pubblico, al decoro ed alla moralità.
- Art. 58 Carovane.
- Art. 59 Deturpamento degli edifici pubblici e privati.
- Art. 60 Questue.

TITOLO VIII - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 61 Sostanze liquide esplosive, infiammabili o combustibili.
- Art. 62 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili.
- Art. 63 Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
- Art. 64 Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati.
- Art. 65 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.
- Art. 66 Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.
- Art. 67 Scalpellamento di vie o piazze.
- Art. 68 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici.
- Art. 69 Manutenzione di aree di pubblico transito.
- Art. 70 Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione.
- Art. 71 Materiale di demolizione.
- Art. 72 Insegne, persiane, vetrate di finestre.
- Art. 73 Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA COMMERCIALE E DI ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 74 Norma di rinvio.

TITOLO X - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- Art. 75 Esercizio di mestieri girovaghi.

TITOLO XI - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 76 Cortei funebri.
- Art. 77 Cortei, Processioni e Manifestazioni.

TITOLO XII. SANZIONI E NORME FINALI

- Art. 78 Accertamento delle violazioni e sanzioni.
- Art. 79 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio.
- Art. 80 Sequestro e custodia di mezzi e materiali mediante i quali siano state commesse violazioni.
- Art. 81 Sospensione delle autorizzazioni.

TITOLO XIII - ENTRATA IN VIGORE

- Art. 82 Entrata in vigore.

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana.

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Art. 3. Definizioni.

Quando nel presente regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 4. Autorizzazioni, concessioni regime generale degli atti di assenso.

Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta, i permessi, e tutti gli atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento, s'intendono accordati:

- a) personalmente al titolare salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando, con giustificato motivo i benefici concessi, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- e) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo.

Art. 5. Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi.

Le richieste di autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando prevista, ed in riferimento al titolo autorizzativo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo oltre alle norme che disciplinano la materia.

Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno osservate le disposizioni del Testo Unico delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 e successive modifiche.

Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese dei richiedenti.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, al Comando di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

Art. 6. Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo.

Ogni violazione alle norme del presente regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale non sia prevista apposita sanzione potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al Titolo XII del presente Regolamento.

In caso di particolare gravità o di recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

Salve speciali disposizioni di Legge, i titoli rilasciati dal Comune:

possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo autorizzativo o dalla normativa vigente;

possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte dei titolari;

devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo s'intende decaduto:

quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;

quando senza nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Art. 7. Pubblicità del Regolamento.

L'amministrazione comunale provvederà affinché il presente regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza ed un conveniente numero di copie venga posto a disposizione di chi ne faccia richiesta, previo pagamento dei relativi diritti e costi.

Un esemplare del presente Regolamento resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune e presso il Comando di Polizia Locale a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

TITOLO II. DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 8. Inquinamento atmosferico e delle acque.

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) dalle particolari e specifiche norme legislative in materia di tutela ambientale, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 9. Occupazione di suolo pubblico.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art. 10. Modalità per il carico e lo scarico delle merci.

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico.

In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 11. Scarico di rottami, detriti e materiale putrescibile.

E' vietato scaricare rottami, detriti e materiale putrescibile di qualsiasi specie se non nei luoghi designati a norma di legge su tutto il territorio comunale.

Art. 12. Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica.

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Art. 13. Installazione di tende solari.

Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, su strade con marciapiedi, la relativa autorizzazione potrà essere accordata a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria ed avere una altezza dal piano non inferiore a mt.2.20.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, ivi comprese quelle di interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere modificate anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Art. 14. Installazione di vetrine.

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, tutto a loro cura e spese, rischio e pericolo, entro mesi 6 dalla comunicazione da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 15. Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.

L'occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, è vietata.

Art. 16. Commercio su aree pubbliche.

Il commercio su aree pubbliche è regolato dal D.Lgs.114/98, dalla L.R. 21.03.2000, n. 15 e dalle relative disposizioni attuative, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità disciplinate dal Regolamento Comunale per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche.

Art. 17. Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche.

Dovranno rispettare le prescrizioni della legge di P.S. gli spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, e se richiesto dovranno ottenere preventiva autorizzazione previo parere del Comando di Polizia Locale.

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Art. 18. Installazione di chioschi ed edicole.

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, può essere accordata quando non ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Locale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il Commercio su Aree Pubbliche.

Art. 19. Collocamento di condutture.

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dall'Ufficio Tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Locale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari.

In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari, previa messa in mora con comunicazione scritta.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti:

a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

TITOLO III. PULIZIA NEI CENTRI ABITATI

Art. 20. Disposizione di carattere generale.

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie, ecc., provenienti da luoghi privati.

Ai trasgressori oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere all'immediato ripristino dei luoghi.

Art. 21. Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi.

Dalle ore 10,00 alle ore 19,00, è vietata ogni attività di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni, eccetto l'impresa appaltatrice dei servizi di nettezza urbana. Dette operazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo alle persone.

Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori per conto terzi, qualora occupino con scale o sgabelli il suolo pubblico dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

Tale autorizzazione non è data per le strade e le ore in cui vi siano limitazioni di viabilità, salvo operazioni che rivestono carattere di assoluta urgenza.

Nei luoghi di pubblico transito non si può fare uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.

Art. 22. Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche.

È proibito agli esercenti dei pubblici esercizi e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 23. Trasporto di materiale di facile dispersione.

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Art. 24. Sgombero della neve.

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti le rispettive proprietà, limitatamente al fronte della pubblica Via sul quale è localizzato l'accesso contraddistinto dalla numerazione civica, non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato scaricare e/o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio proveniente dai luoghi privati.

Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata dalla Polizia Locale e con le prescritte cautele, potrà essere autorizzato dall'autorità comunale il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sul suolo pubblico.

La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale agli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi esistenti al piano stradale.

TITOLO IV.

ESTETICA E DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 25 Manutenzione degli edifici.

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale; in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici, fatte salve le norme sulle insegne.

L'Autorità comunale disporrà per la immediata cancellazione o rimozione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza che fuoriesca dalla proprietà privata.

Art. 26. Cura delle siepi e delle piante.

I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e i marciapiedi e tagliare i rami e le radici delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, ai sensi dell'art. 896 del codice civile.

Art. 27. Collocamento di cartelli ed iscrizioni.

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne.

Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 28. Collocamento di targhe o lapidi commemorative.

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 29. Ornamento esterno ai fabbricati.

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 30. Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni.

Il lavaggio della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 31. Battitura di panni e tappeti.

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Art. 32. Pattumiere e recipienti con rifiuti.

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici con le modalità stabilite dall'apposito regolamento per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei R.S.U..

Art. 33. Terreni confinanti col suolo pubblico.

I proprietari dei terreni confinanti con il suolo pubblico, hanno l'obbligo di mantenere pulite da erbacce, sterpaglie ecc., le proprietà in modo da non occultare la segnaletica stradale, la visibilità, e non limitare la percorribilità di marciapiedi, banchine stradali e carreggiate.

Per motivi d'igiene, sicurezza pubblica e pubblico decoro l'autorità comunale potrà disporre nei confronti dei proprietari l'obbligo di recingere la proprietà.

E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

TITOLO V. QUIETE PUBBLICA

Art. 34. Inquinamento acustico.

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dagli articoli del presente titolo.

Art. 35. Norme ed orari per le attività rumorose.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria, e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme contenute al Titolo II Capo IV del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini, pertanto dette attività rumorose sono limitate al rispetto del seguente orario:

- durante i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00, al sabato e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente dovrà farne domanda all'Autorità Comunale la quale potrà rilasciare o negare l'autorizzazione oppure potrà imporre speciali prescrizioni, come previsto nel Piano di Zonizzazione acustica.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri o industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione, entro il termine di sei mesi dalla data dell'approvazione del Piano di Zonizzazione acustica ed apportare, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero rendersi necessarie.

E' sempre in facoltà dell'Autorità Comunale, di vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare autorizzazioni in deroga agli orari.

In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili si applicano le disposizioni previste dal Regolamento edilizio comunale.

Gli interventi relativi ad impianti, attrezzature e servizi pubblici o di pubblica utilità non sono soggetti alle limitazioni del presente articolo.

Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 24.00, anche se il locale chiude oltre tale ora.

L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dall'Autorità Comunale, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.

Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

Art. 36. Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni (Rumori nelle case).

Nelle case è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature elettroniche, motori ad uso domestico, strumenti musicali o simili, dalle ore 22,00 alle ore 7,00.

I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione d'impianti, regolarmente autorizzati, sono consentiti dalle ore 8,00 alle ore 19,30, salvo diversamente previsto dei regolamenti condominiali e da quanto previsto dal precedente art. 36.

Art. 37. Rumori fastidiosi.

Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

È vietato ai conducenti di veicoli provare nelle strade o nelle aree private comprese o in prossimità dell'abitato il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

L'uso di sistemi di allarme nelle abitazioni o stabili, devono essere predisposti con intervalli periodici e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti complessivi.

Art. 38. Sale da ballo, cinema, ritrovi e palestre.

Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici, i ritrovi e simili devono essere attivati in modo tale da rispettare la normativa prevista nel piano di zonizzazione acustica comunale e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dal Responsabile del Servizio comunale, il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechi disturbo al vicinato, subordinandolo a determinati limiti e condizioni secondo le disposizioni di legge.

Art. 39. Venditori e suonatori ambulanti.

Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di fiori, di giocattoli e merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati salvo quanto previsto dalla normativa in materia di Commercio.

Art. 40. Rumori nei locali pubblici e privati.

Nei locali pubblici, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo secondo i limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

Art. 41. Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori.

Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Art. 42. Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili.

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, gli apparecchi dovranno essere fatti funzionare sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

**TITOLO VI
CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI**

Art. 43. Circolazione di animali.

Non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.

E' vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali e lasciare vagare su aree pubbliche animali da cortile.

I detentori di animali devono evitare che questi rechino grave disturbo e danno al vicinato.

E' vietata l'introduzione di animali nei parchi pubblici e nei centri sportivi comunali ad eccezione delle zone appositamente individuate.

Art. 44. Diritti degli animali – maltrattamento degli animali.

E' fatto divieto di abbandonare e mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

E' fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.

È vietato utilizzare animali vivi come premi nei giochi di qualsiasi natura, nei luna park, nelle fiere, nelle sagre e in qualsiasi altra manifestazione pubblica.

È fatto divieto addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a percosse o ad altri tipi di violenza.

A norma dell'articolo 1 della legge 12.06.1913, n. 611 e successive modifiche, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamiento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animale.

Art. 45. Custodia dei cani e degli animali.

I cani devono essere sempre denunciati ai competenti uffici veterinari dell' A.S.L. competente per territorio dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria con l'apposizione del tatuaggio previsto dalla Legge.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

All'interno delle proprietà i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in luogo recintato in modo che non possano recare danno alle persone.

E' fatto divieto di isolare cani o felini in spazi angusti quali cantine, solai, balconi e box inferiori a mq. 15 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero), lasciati privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie.

E' vietato detenere cani o altri animali all'esterno privi di idoneo riparo.

In particolare la cuccia dovrà essere adeguata per numero e dimensioni alle caratteristiche degli animali, sufficientemente coibentata, e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra.

Al di sopra della cuccia dovrà essere disposta adeguata tettoia.

Per i cani custoditi in recinti la superficie di base non dovrà essere inferiore a mq. 15, idonea a contenere non più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di mq.6.

Se gli animali fossero a catena, che dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale, la lunghezza della stessa dovrà essere di almeno 4,00 metri e scorrere su un cavo aereo della lunghezza non inferiore a m. 4,00 e posta ad un'altezza di m. 2,00 dal terreno, tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell'acqua e del cibo; la catena dovrà essere munita da due moschettoni rotanti alle estremità.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

Nei casi sopra citati la Polizia Locale oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione o a porlo in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata il Responsabile del Servizio potrà disporre il sequestro dell'animale, fino a un massimo di 60 giorni, e l'affidamento dello stesso al Canile Municipale o convenzionato, nel qual caso le spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al proprietario o detentore dell'animale.

Art. 46. Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

I cani non possono circolare liberamente, fuori dall'abitazione del proprietario o detentore, se sprovvisti di museruola o se non accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori.

I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti dell'accalappiamento a cura della Polizia Locale.

Trascorso il termine di 10 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e successive modifiche.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola i cani adibiti ai servizi di Polizia ed a quelli di pubblica utilità.

Art. 47. Imbrattamento causato dalle deiezioni.

I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul suolo pubblico.

E' fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per l'immediato recupero e rimozione degli escrementi degli animali.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.

Art. 48. Divieti.

É vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

I trasgressori saranno puniti ai sensi del presente Regolamento, fatte salve eventuali sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.

Art. 49. Norme di rinvio.

Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative ai servizi veterinari pubblici .

Per la prevenzione del randagismo, tutela degli animali o della salute pubblica si applicano le norme previste in materia dalla Legge 281 del 14.08.1991 e successive modifiche.

TITOLO VII. DIVIETI

Art. 50. Divieto di giochi sul suolo pubblico.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

È vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.

Art. 51. Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche.

È proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio dei veicoli, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 52. Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili.

È vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica o disturbo alla circolazione.

E' sempre vietata la distribuzione di manifesti, opuscoli o foglietti mediante il lancio da veicoli in sosta o in movimento o tramite la collocazione sui parabrezza dei veicoli in sosta.

Sono fatte salve le vigenti norme che regolano la pubblicità.

Art. 53. Materiale maleodorante.

Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o maleodoranti sul suolo pubblico e privato.

Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

Art. 54. Giardini e parchi pubblici Divieti e limitazioni.

Nei giardini e nei parchi pubblici è fatto divieto di:

- a) introdursi con veicoli a motore nelle parti riservate ai soli pedoni, eccettuato i veicoli atipici per il trasporto di portatori di handicap, i mezzi di soccorso e vigilanza, i mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
- c) sostare con veicoli a motore sugli spazi erbosi delle aree pubbliche comunali;

- d) danneggiare o lordare le panchine, i giochi, gli arredi urbani e le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati e alberi, arbusti, e siepi, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- f) trattenersi o introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
- g) nei centri sportivi comunali è vietato circolare con veicoli a motore in genere, fatto salvo i mezzi atipici di cui alla lettera a);
- h) danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno dei giardini, parchi e centri sportivi comunali.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche della Città.

E' fatta eccezione il transito di veicoli a motore per tutti quegli accessi a proprietà private asseverate da giuste concessioni e/o autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 55. Giardini e parchi pubblici ulteriori divieti.

Nei giardini e parchi pubblici oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura se non preventivamente autorizzate dalla Pubblica Amministrazione e devono soggiacere alle specifiche prescrizioni contenute nell'e autorizzazioni.

È inoltre vietato l'uso di giochi per bambini agli adulti.

Art. 56. Vasche e fontane.

È ' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, ne' attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

è altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 57. Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità.

È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

È del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico e' vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Art. 58. Carovane.

È vietato il transito di carovane per le vie del centro della città.

Esse dovranno percorrere le vie periferiche.

La sosta di carovane di nomadi è vietata su tutto il territorio comunale. (Ordinanza del Prefetto della Provincia di Milano n. 128.7/08805703 dell' 1 ottobre 1992 e succ. modifiche e integrazioni).

Art. 59. Deturpamento di edifici pubblici e privati.

È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti e qualsiasi altro manufatto od oggetto di arredo urbano.

Resta a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti.

Qualora i proprietari non provvedano, nei termini stabiliti dall'Autorità comunale, all'eliminazione di eventuali deturpamenti, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio, senza obbligo di preavviso con rivalsa verso il proprietario stesso.

Art. 60. Questue.

È vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale o veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

TITOLO VIII.

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 61. Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili.

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

Art. 62. Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili.

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili e materiali infiammabili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma, i depositi e magazzini dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato fermo restando il possesso degli stessi dei requisiti di legge.

Art. 63. Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici.

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che siano rispettati i limiti massimi previsti dalla normativa ovvero siano muniti di Nulla Osta rilasciato dal Comando Provinciale VV.FF. e Certificato di prevenzione incendi.

a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;

b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;

c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "certificato di prevenzione incendi".

Art. 64. Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati.

È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'autorità comunale riterrà di dover prescrivere.

È pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 65. Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali e falò; eccetto i barbecue e i forni

domestici.

È vietato altresì fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione dell'Autorità comunale, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

È pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 66. Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.

Il trasporto di vetri eccedenti deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 67. Scalpellamento di vie o piazze.

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 68. Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici.

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

Art. 69. Manutenzione di aree di pubblico transito.

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Art. 70. Segnalazione e riparazione di opere in costruzione.

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi. Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni o impartite dall'Ispettorato del lavoro.

Art. 71. Materiale di demolizione.

È proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Art. 72. Insegne, persiane, vetrate di finestre.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre prospicienti il suolo pubblico devono essere bene e solidamente assicurate.

Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Art. 73. Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E LE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 74. Norma di rinvio.

In materia di esercizi pubblici e attività commerciali si applicano rispettivamente la L.287/91 ed il D.Lgs.114/98 e successive disposizioni con le relative leggi complementari.

Per la tutela igienico-sanitaria si applicano le norme previste dalle disposizioni vigenti ed in particolare quelle contenute nel Regolamento Edilizio.

TITOLO X. DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 75. Esercizio di mestieri girovaghi.

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se l'interessato sia già munito del certificato di iscrizione nel registro per i mestieri girovaghi, se prima non sia stata rilasciata la prescritta autorizzazione dall'Autorità comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

TITOLO XI. MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 76. Cortei funebri.

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

L'ora e il luogo del corteo funebre dovranno essere comunicati per iscritto da parte dell'ufficio Anagrafe all'Ufficio tecnico Comunale e alla Polizia Locale con congruo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.

Art. 77. Cortei, Processioni e Manifestazioni.

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne deve dare avviso al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.

L'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno quindici giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione.

Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari della Polizia Locale.

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con la Polizia Locale e, comunque, non in contrasto con la segnaletica stradale vigente nel Comune.

Le manifestazioni sportive, culturali e ricreative sono consentite esclusivamente nelle aree e sui percorsi autorizzati dall'Autorità comunale.

Il rilascio dell'eventuale autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente e a cose e comporta l'obbligo del totale ripristino dello spazio occupato.

Chiunque sia responsabile di gravi inadempimenti non potrà ottenere il rilascio di autorizzazione per manifestazioni sportive, culturali o ricreative sul territorio comunale per almeno 12 mesi.

TITOLO XII.

SANZIONI E NORME FINALI

Art. 78. Accertamento delle violazioni e sanzioni.

1- Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

2- Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, secondo la procedura prevista dalla L.24/11/1981 n. 689 e successive modifiche, così determinate:

– Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 10–13–14–26–29–30–31–32–36–37 -38–40–47–48–49–51–52–53–54–57–61–67–68–77– è punito con la sanzione amministrativa: da Euro. 25,00 a Euro. 200,00 ovvero con il pagamento in misura ridotta di €. 50,00.

3 – Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt. 12-15-17–20–21-22-23-24-27-28-39–41–42–43–44–55–56–58–59–69–70–76- è punito con la sanzione amministrativa: da Euro. 30,00 a Euro. 225,00 ovvero con il pagamento in misura ridotta di €. 60,00.

4 - Chiunque viola le disposizioni di cui agli artt.11-18–19–25-33–35–45–46-60-62–63–64–65–66–71–72–73–74- è punito con la sanzione amministrativa: da Euro. 35,00 a Euro. 250,00 ovvero con il pagamento in misura ridotta di €. 70,00.

Per le violazioni degli articoli del presente Regolamento, non in precedenza menzionati, si applica la sanzione amministrativa: da Euro. 35,00 a Euro. 250,00 ovvero con il pagamento in misura ridotta di €. 70,00 con esclusione dell'articolo 34 che non prevede sanzione.

5 – Le sanzioni previste nel regolamento, sono aggiornate, con cadenza biennale, sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo.

Art. 79. Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Autorità Comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 80. Sequestro e custodia di cose mediante le quali sono state commesse violazioni.

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose e degli animali che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre ché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

Art. 81. Sospensione delle autorizzazioni.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

TITOLO XIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI

Art. 82. Entrata in vigore ed abrogazioni.

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso, nonché le seguenti disposizioni:

- a) Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con delibera del C.C. n. 36 del 28 maggio 1977;
- b) Regolamento Comunale di Polizia Urbana modificato con delibera del C.C. n. 2 del 02 febbraio 2017.